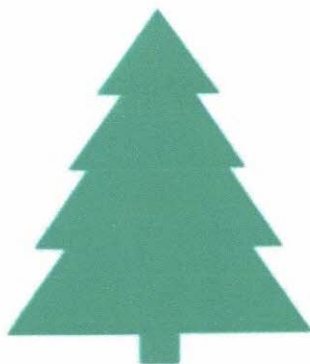


**Associazione Promozione Sociale
"PINO VERDE"**

V.lo Pasquatto, 1 – 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)

STATUTO



Associazione di Promozione Sociale

"Pino Verde"



ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di Promozione Sociale PINO VERDE": assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Vicolo Primo Pasquatto n° 1, nel Comune di Ponte San Nicolò (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Un apposito atto definisce il rapporto tra l'Associazione e il Comune di Ponte San Nicolò.

ART. 2 – (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi specifici.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5 – (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di:

- organizzare servizi, prevalentemente nell'ambito del territorio comunale, per evitare e prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione;
- realizzare luoghi d'incontro e iniziative, anche finalizzate all'invecchiamento attivo;
- gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande agli associati;
- sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale e operativo, quali fattori di aggregazione e socializzazione;
- valorizzare e utilizzare l'esperienza e la cultura degli associati, per rendere gli stessi contemporaneamente destinatari e protagonisti.

Le attività, rivolte prevalentemente ai soci, sono principalmente:

- somministrazione di alimenti e bevande ;
- realizzazione di giochi di società, quali ad esempio il gioco delle carte, la tombola, il biliardo e altre forme di intrattenimento;
- organizzazione, in proprio o attraverso enti terzi, di feste e ricorrenze;
- organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative varie di intrattenimento o culturali;
- stipulazione di convenzioni con tour operator per offrire ai soci opportunità di soggiorni estivi o invernali, gite e pranzi;
- supporto per l'organizzazione di programmi di cure termali;



- supporto per l'organizzazione di attività motorie ai fini dell'invecchiamento attivo;
 - realizzazione di laboratori pratici e culturali di vario genere e arte;
 - realizzazione di attività di doposcuola;
 - proposta e offerta di libri in lettura;
 - organizzazione di incontri informativi in materia di prevenzione delle patologie che coinvolgono principalmente la terza età;
 - promozione e realizzazione di attività culturali, formative e scientifiche, secondo le modalità proprie di un'Università Popolare.
- L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e può intrattenere rapporti di lavoro con propri dipendenti.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione, che avviene su domanda dell'interessato, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che si riunisce con cadenza generalmente mensile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La deliberazione del Consiglio Direttivo può essere:

- di ammissione: deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera ed annotata nel libro degli associati;
- di rigetto: deve essere comunicata, con la motivazione, all'interessato entro 60 giorni dalla delibera; l'aspirante associato può, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei: gli associati dell'anno in corso restano tali fino al pagamento della quota associativa successiva.

La quota associativa è intrasmissibile: non può essere trasmessa ad alcuno per atto tra vivi o *mortis causa*.

Gli associati possono identificarsi in una o più categorie di interesse, individuate ed eventualmente disciplinate dal Consiglio Direttivo.

Presso la sede dell'Associazione è conservato il libro degli associati.

ART. 7 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi; al compimento della maggiore età, i soci minori di età acquisiranno il diritto ad essere candidati ad una carica elettiva dell'Associazione.

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, previa autorizzazione del Presidente o del Vicepresidente: il rimborso spese sarà oggetto di disciplina all'interno di un Regolamento di attuazione dello Statuto.



- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee e del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati: ciascun associato ha diritto ad un (n. 1) voto.

Hanno, inoltre, il dovere di:

- rispettare il presente Statuto l'eventuale Regolamento interno e le delibere degli Organi statutari;
- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione, nel rispetto delle sue finalità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La domanda dell'associato di esaminare i libri sociali deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta. L'associato deve firmare una ricevuta in cui dichiara di aver esaminato i libri sociali di cui ha fatto richiesta e di essere consapevole che le informazioni che verranno in suo possesso sono sottoposte alla tutela della privacy, pertanto non divulgabili: l'associato che divulga le informazioni sarà perseguito a norma di legge. L'associato non potrà avere copia dei libri sociali richiesti, né potrà fare foto.

ART. 8 – (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge attività volontaria.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione dell'associato. Decadenza)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; l'associato che recede non ha diritto alla restituzione della quota versata.

Il mancato versamento della quota associativa comporta decadenza automatica dalla qualità di associato.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, salvo il dovere di versamento della quota associativa che comporta decadenza automatica, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione: entro 90 giorni dalla comunicazione della proposta di esclusione, da parte dell'organo sociale di cui al comma precedente, l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, tenuto conto delle controdeduzioni, se presentate.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice ordinario.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 11 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione; la convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione dell'Assemblea, che potrà essere effettuata anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La comunicazione scritta, di cui al comma precedente, può avvenire in una delle seguenti modalità:

- mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione



oppure

- a mezzo lettera inviata ad ogni associato al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto.

ART. 12 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- approva la convenzione che definisce i rapporti tra l'Associazione ed il Comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ART. 13 – (Validità delle Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, che sarà acquisita agli atti dell'Associazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe (se il numero degli associati è inferiore a cinquecento) o cinque deleghe (se il numero è superiore a cinquecento).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e ha diritto di chiederne copia al Presidente o al Vicepresidente.

ART. 15 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, tenuto conto anche delle differenze di genere.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo si applicano i contenuti dell'articolo 2382 e 2475-ter del



Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, la cui convocazione avviene mediante avviso affisso, almeno 3 giorni lavorativi prima della convocazione stessa, nella bacheca dell'Associazione, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il Rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il Bilancio preventivo e il Rendiconto consuntivo.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto; possono essere invitati gli associati senza diritto di voto e ogni altro soggetto la cui presenza sia ritenuta fondamentale per l'attività del Consiglio Direttivo.

La cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo non è concessa; è concesso sostituire i membri del Consiglio Direttivo con i primi dei non eletti.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo verbalmente al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta; inoltre, può affidare incarichi ai soci volontari con riferimento all'organizzazione dell'Associazione o alle attività svolte dalla stessa. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – (Beni mobili)

L'Associazione può ricevere, in comodato d'uso gratuito, beni mobili per l'organizzazione di proprie attività.

ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea.



ordinaria entro l'anno.

Il Bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 – **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – **(Personale retribuito)**

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, 5° comma, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 – **(Assicurazione dei volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 – **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore presenti nel Comune di Ponte San Nicolò, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – **(Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si deve fare riferimento alle norme del Codice del Terzo settore (Legge speciale) e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto entra in vigore in data 14.10.2022.

